



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manziona Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 07/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con fax dell'11.11.2009 e successiva nota del 5.12.2009, la cliente forniva ampia ricostruzione della vicenda. In particolare, l'intermediario intimava alla reclamante il pagamento della somma di euro 1.149,83 quale posizione debitoria a proprio carico derivante: per € 191,31 dal saldo negativo di un conto corrente estinto il 28.3.2008; per € 958,52 da addebiti mensili Rid riferiti al periodo marzo/settembre 2008, per il pagamento del saldo di un finanziamento (€ 1.200,00 con ammortamento mensile di € 100,00 circa) connesso all'utilizzo di una carta di credito.

L'ex correntista, precisato che la società emittente la carta di credito aveva comunicato (con nota del 13.11.2009) che "*nulla più era dovuto in ragione del finanziamento erogato*", contestava in toto la richiesta della banca precisando che: a) l'esame dell'estratto conto evidenziava "*addebiti arbitrari*", come € 37,00 "*per commissioni massimo scoperto*" in seguito all'addebito del bollo mensile anche con un saldo pari a zero; b) di aver provveduto, a partire da marzo 2008 (epoca di chiusura del conto di appoggio), a corrispondere "*gli acconti sul saldo scoperto*" della carta di credito tramite bonifici sul conto della stessa società emittente la carta. Ciò premesso, la ricorrente diffidava l'intermediario dall'avanzare qualunque pretesa nei suoi confronti.

In merito all'esposizione debitoria la banca, invece, con note del 27.11.2009 e dell'8.2.2010, ribadiva "*la richiesta di pagamento di € 1.149,83*" e, confermando la pregressa chiusura del conto corrente, chiariva altresì di aver appreso dalla Servizi Interbancari che la disposizione di pagamento con Rid impartita dal titolare della carta di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

credito *"decade solo con il pagamento a saldo dell'intero debito residuo oppure, come avvenuto ad agosto 2008, su revoca Banca"*, alla quale, nel frattempo, era stato addebitato il saldo residuo. In dettaglio, ancora una volta, precisava analiticamente l'esposizione debitoria.

Con il ricorso, presentato in data 9/8/2010, la cliente – per il tramite del proprio avvocato – chiedeva di verificare *"la legittimità della condotta"* della banca (relativamente alle pretese postume alla chiusura del conto) e della società emittente la carta di credito, *"l'interesse praticato...su ogni altra operazione effettuata a mezzo del c/c"* e di adottare *"i provvedimenti di giustizia"* del caso.

Con le controdeduzioni, gli intermediari rappresentavano due posizioni diversificate:

- 1) la società emittente la carta di credito precisava che, sostanzialmente, non esisteva più alcun contenzioso con la ricorrente, giacché la stessa, dopo la chiusura del conto corrente, aveva contattato la loro società, provvedendo a definire ogni pendenza con versamenti diretti. Sul punto, precisava, altresì, che avendo accertato un *"esubero"* dei versamenti rispetto alla posizione debitoria, aveva provveduto a restituire la complessiva somma di euro 176.00 (trasmetteva, al riguardo, in allegato alle controdeduzioni, copia degli assegni di € 156,00 - € 150,00 del bonifico di novembre 2008 oltre ad € 6,00 di interessi legali - e di € 20,00 – restituzione del contributo alle spese della procedura ABF - inviati ed accettati, anche se con riserva, dal legale della ricorrente);
- 2) la banca resistente preliminarmente contestava l'estrema genericità della richiesta all'ABF di verificare *"la legittimità della condotta"* e *"l'interesse praticato...su ogni altra operazione effettuata a mezzo del c/c"* e ne chiedeva il rigetto.

Nel merito delle contestazioni, pur esibendo gli estratti conto trimestrali relativi all'intera durata del rapporto con annesso documento di sintesi, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di € 1.149,83 ribadiva che dall'estratto conto *"di chiusura al 31.3.2008 si evince con chiarezza"* come si sia originato il saldo debitore di € 191,31; i residui € 958,52 rappresentavano gli *"addebiti provenienti"* dalla società emittente la carta di credito per i mesi successivi alla chiusura del conto (aprile/settembre 2008), che *"non potevano essere stornati o respinti"*.

Il legale della ricorrente, infine, con nota del 3.11.2010, ribadiva la volontà di non rinunciare al ricorso, anche dopo la restituzione dell'importo da parte della *"società emittente la carta"*.

DIRITTO

La genericità della domanda - peraltro eccepita dalla banca resistente - deve necessariamente essere valutata in via preliminare, per chiarire i limiti di un *"giudicato"* che non può che avere precisi e chiari *"confini"*.

Sul punto occorre ricordare che la procedura introdotta per ricorrere all'ABF prevede, quale *«condizione necessaria e preliminare»*, la presentazione da parte del cliente, insoddisfatto dalla prestazione ricevuta dall'intermediario con il quale sia entrato in relazione qualificata, di un preventivo reclamo all'intermediario stesso. Come sostiene una autorevole dottrina, *"Si apre così una fase di negoziazione diretta tra le parti, in cui l'intermediario dialoga con il cliente per superare una delle rispettive posizioni donde si è generata la crisi cooperativa e, in questo modo, prevenire il trasferimento della lite in sede più propriamente giudiziale"*. Le disposizioni integrative all'art. 128-bis prevedono, poi, che l'intermediario si pronunci sul reclamo entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

se entro questo termine non riceva alcuna risposta dall'intermediario ovvero quella ricevuta non lo soddisfi, il cliente può rivolgersi all'ABF, ma il ricorso deve essere riferito alla stessa contestazione avanzata col reclamo. Occorre, cioè, che l'oggetto della doglianza sia prima contestato con il reclamo, per essere - poi - utilmente sottoposto all'esame dell'ABF.

Appare evidente, allora, che in questa sede non possano essere valutate né domande nuove - non oggetto di preventivo specifico reclamo - né domande "assolutamente generiche" che, proprio per la loro indeterminatezza, non siano state oggetto della preventiva "negoziazione diretta", prevista dalla normativa.

Nel caso di specie, il ricorrente, con il ricorso propone all'ABF tutta una serie di questioni che non sono domande precise (*"verifichi la bontà della condotta"*), e che, nello specifico, proprio perché indeterminate, non sono state oggetto del preventivo contraddittorio in fase di reclamo, arrivando, poi, a concludere con la richiesta di adottare *"i provvedimenti di giustizia"* del caso.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare necessario allora precisare come le domande che, nella ricostruzione della vicenda, possono essere utilmente valutate, siano solo quelle che - avendo un contenuto "chiaro e definito" - possano essere riconducibili alla contestazione avanzata col reclamo, almeno in termini di identità di una vicenda storica, se non di manifestazione di una esatta pretesa giuridica.

Ciò premesso, la vicenda sottoposta all'esame dell'ABF deve essere opportunamente semplificata, per comprendere i limiti entro i quali occorre esercitare, correttamente, "la potestà decisionale" attribuita dalla normativa a questo Collegio.

La vicenda storica è chiara: la ricorrente, dopo aver estinto il conto corrente di appoggio esistente presso la banca, si rivolge direttamente alla società "emittente la carta" per definire ogni pendenza. Provvede ad effettuare i versamenti richiesti dalla "società emittente la carta", che riconosce - poi - di aver ottenuto più del dovuto, tant'è che, con il versamento di euro 176.00, restituisce l'esubero incassato, maggiorato degli interessi e dei 20 euro relativi al contributo versato per le spese della procedura ABF.

La banca che gestiva il conto corrente d'appoggio collegata alla carta di credito, invece, dopo averne accettato la chiusura, ha continuato ad accettare deleghe di pagamento RID, determinando così quella "confusione contabile" che viene rappresentata dalla ricorrente.

Ed allora, disattese tutte le questioni generiche ed improponibili, premesso che - allo stato - non si rinviene alcun contenzioso concreto (né alcuna domanda precisa) nei confronti dell'intermediario (società) emittente la carta, il Collegio dovrà utilmente dirimere l'unica questione "specificata" e concreta che viene sottoposta al suo giudicato.

Si tratta, cioè, di valutare la legittimità del comportamento della banca che gestiva il conto corrente di appoggio la quale, dopo l'estinzione del conto, ha continuato ad accettare addebiti RID.

Il Collegio, pur consapevole di una "prassi bancaria", assolutamente non codificata, che non "consente" il recesso dal contratto finché non vengono revocati tutti i servizi collegati, in particolare le domiciliazioni di pagamenti periodici, reputa che - nel caso di specie - avendo l'intermediario proceduto alla liquidazione delle competenze residue e alla produzione dell'estratto conto di estinzione (presumibilmente senza verificare l'insussistenza di eventuali condizioni preclusive), non possa avanzare più alcuna pretesa nei confronti della ricorrente, per operazioni comunque successive all'estinzione. Ciò perché è da ritenere che l'estinzione - richiesta ed accettata - del rapporto (contratto) di conto corrente travolga ed estingua ogni altro servizio accessorio collegato al conto. Ancor più quando, "alla luce dei generali principi di correttezza e buona fede", contestualmente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'estinzione del conto di appoggio, il cliente/debitore contattati direttamente – come in effetti è avvenuto - il creditore/delegatario per l'estinzione diretta di ogni pendenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta che nulla è dovuto alla banca per titoli di addebito successivi alla data di comunicazione del cliente del recesso del conto corrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che la banca corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200.00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20.00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI